

Presenza di posizione Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali (OSAIN)

Premessa

La FTAF Federazione Ticinese delle Associazioni Fiduciarie raggruppa tutte le associazioni fiduciarie presenti nel Canton Ticino, in particolare nell'ambito della gestione patrimoniale e dell'erogazione di servizi finanziari, nella consulenza fiscale e commerciale, nell'amministrazione di società e di beni mobiliari e immobiliari, nonché nella detenzione fiduciaria di averi di qualsivoglia natura. La FTAF rappresenta quindi il settore fiduciario ticinese nella sua completezza, dando lavoro ad oltre 10 mila persone. Esso costituisce inoltre un settore chiave per l'economia ticinese nel suo complesso, in particolare per la sua attività di promozione e sostegno in ambiti produttivi ed economici diversi. In maniera diretta ed indiretta, il settore fiduciario contribuisce quindi in maniera determinante anche all'erario cantonale.

La FTAF ritiene cruciale che, ai fini di preservare la competitività del sistema bancario svizzero, lo standard sullo scambio automatico delle informazioni (SAI) non venga implementato in maniera eccessivamente rigida e complessa, in particolare rispetto ad altri centri finanziari internazionali. Si sottolinea infatti la preoccupazione che la Svizzera possa implementare tale standard secondo modalità (da un profilo materiale e temporale) più rigorose rispetto alle piazze finanziarie concorrenti, a detrimento dell'economia svizzera. In proposito, il rallentamento del settore bancario induce un ripensamento degli orientamenti di politica finanziaria svizzera. La Svizzera non deve, in altre parole, "fare la prima della classe". Fatte queste premesse, si esprimono, con riferimento alle disposizioni che seguono dell'avamprogetto di OSAIN ed entro il termine del 9 settembre 2016 le seguenti considerazioni.

ad Art. 1 La FTAF prende atto che quali giurisdizioni partecipanti secondo art. 2 cpv. 2 del SAI vengono ritenuti non solo gli Stati partner con i quali è effettivamente in essere un meccanismo di scambio automatico delle informazioni, ma anche giurisdizioni che si sono semplicemente dichiarate favorevoli ad attuare lo scambio automatico di informazioni, nonché gli Stati Uniti d'America. Tale qualificazione estensiva è inevitabile poiché, così com'è spiegato nel rapporto esplicativo (vedi in particolare pagine 5 – 6), enti di investimento esteri verrebbero altrimenti qualificati come entità non finanziarie passive (*passiv non financial entities*), ciò che arrecherebbe ulteriore danno alla piazza finanziaria svizzera. Il tenore dell'art. 1 del progetto non può tuttavia non far risaltare una seria preoccupazione, già espressa dalla FTAF in occasione delle precedenti prese di posizione sullo scambio automatico. Allorquando aveva deciso, il Consiglio Federale, di adottare lo scambio automatico delle informazioni nell'estate 2013 aveva garantito che il suo nuovo passo era subordinato all'adozione, da parte di tutti i centri finanziari internazionali, di una identica norma internazionale dell'OCSE.

Tuttavia tale assunto è stato disatteso nei fatti. Infatti, mentre tutte le giurisdizioni hanno dichiarato l'intenzione di applicare il modello dello scambio automatico, molte non sono passate dalle parole ai fatti, non ratificando lo strumento multilaterale dell'OCSE (*Multilateral competent authority agreement*) e / o non aderendo ad accordi di attuazione dello scambio automatico delle informazioni con l'Unione europea quale quello concluso della Svizzera con il protocollo di revisione dell'accordo sulla fiscalità del risparmio. Incompleta è inoltre l'asserzione contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui, con riferimento agli Stati Uniti, l'accordo FATCA equivarrebbe ad una adesione alla norma dell'OCSE sullo scambio automatico delle informazioni. Infatti, se è vero che l'accordo FATCA consente agli Stati Uniti di ricevere informazioni, non è vero che essa costituisca una base sufficiente per fornire informazioni all'estero. E ciò non soltanto con riferimento ad accordi quali il cosiddetto modello 2 sottoscritto dalla Svizzera, ma con riferimento anche ad accordi di attuazione del regime FATCA sottoscritti dagli Stati Uniti con altri Stati secondo il cosiddetto modello 1. Anche in applicazione di questi accordi, viene infatti riscontrata una assenza di reciprocità nei fatti nel flusso di informazioni. Così stando le cose, occorre chiedersi se non è opportuno attendere prima di ratificare il protocollo di revisione dell'accordo della fiscalità del risparmio con l'Unione europea rispettivamente altre dichiarazioni bilaterali che attivino l'implementazione del *Multilateral competent authorities agreement* che accordi analoghi siano concretamente in essere con altri centri finanziari internazionali. Al fine di preservare la competitività del sistema bancario e parabancario svizzero, non può infatti essere accettato che, con riferimento ad esempio ad un cliente europeo, la piazza svizzera scambia automaticamente informazioni ma non invece quella americana, per non parlare di giurisdizioni più lontane, quali Hong Kong, Singapore, le Bahamas o l'Uruguay. In questa prospettiva, Brexit apre un'ulteriore fonte di preoccupazione, poiché gli strumenti di diritto europeo che introducono all'interno dell'Unione europea uno scambio automatico delle informazioni in maniera analoga a quanto previsto dall'accordo con la Svizzera non saranno più cogenti una volta che il Regno Unito avrà perfezionato la sua uscita dall'Unione europea.

Si chiede quindi di sospendere l'implementazione dell'ordinanza quale strumento di esecuzione dello scambio automatico sin quando l'Unione Europea non avrà introdotto regimi di scambio automatico equivalenti a quelli predisposti dal Protocollo con la Svizzera con altri centri finanziari, quali USA, Singapore, Bahamas, Hong Kong.

ad Art . 4 La FTAF condivide la scelta dell'ordinanza di escludere dal novero degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione i gestori patrimoniali indipendenti. Questa scelta consente loro di non dovere farsi carico di ulteriori carichi amministrativi in un periodo difficile per la piazza finanziaria, tanto in ragione della trasformazione del modello di business a seguito del riorientamento regolamentare svizzero, che in ragione della debolezza e volatilità dei mercati finanziari.

ad Art. 6 La FTAF ha preso atto che i conti di avvocati o notai sono stati esclusi dal campo di applicazione dei conti soggetti ad un obbligo di comunicazione. Il rapporto esplicativo osserva come secondo lo standard dell'OCSE sono esclusi i cosiddetti conti Escrow, definiti quali conti fiduciari aperti in relazione a un provvedimento giudiziario o alla vendita di beni mobili o immobili. In particolare nell'ambito di transazioni aventi per oggetto la compravendita di partecipazioni societarie è piuttosto diffuso il ricorso a conti Escrow, segnatamente laddove il prezzo della transazione è dilazionato e posto in relazione a determinati obiettivi commerciali e / o all'avverarsi di determinate perdite contabili. In tali costellazioni, il conto Escrow, intestato ad una persona terza e neutra rispetto alle parti, riveste una funzione di garanzia. Non si vede perché, quali titolari di conti Escrow esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, debbano essere ritenuti soltanto avvocati e notai, e non anche società fiduciarie soggetti ad organismi OAD. Si propone pertanto di aggiungere un articolo 6 bis dal seguente tenore:

“art. 6 bis conti Escrow

Sono considerati come esclusi secondo l'art. 4 cpv. 3 LSAI i conti deposito o di custodia gestiti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera (o da una ditta organizzata in forma di società di queste persone) o da fiduciari (rispettivamente da ditte organizzate in forma di società da queste persone) assoggettati (rispettivamente assoggettate) ad un organismo OAD ai sensi della LRD e che sono qualificabili come conti Escrow ai sensi della sezione VIII parte C punto 17 lett. e dello SCC”.

ad Art. 10 L'art. 10 prevede la facoltà degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di trattare come conti esclusi i conti delle associazioni costituite e organizzate in Svizzera secondo gli articoli 60 - 79 CC e che non perseguono un fine economico. Anzitutto, appare preferibile, in termini di certezza del diritto non prevedere in proposito una facoltà dell'istituto finanziario, ma stabilire semplicemente una eccezione all'obbligo di comunicazione. In proposito, occorre indicare, anziché che gli istituti finanziari svizzeri “*possono trattare*” come conti esclusi [ecc...], che essi “*trattano*” come conti esclusi [ecc...].

Vi è inoltre da chiedersi se non sia contrario alla parità di trattamento tra forme giuridiche diverse ma con finalità analoghe escludere le associazioni, e non anche le fondazioni senza scopo di lucro secondo il diritto svizzero. Occorre anche chiedersi se sia giusto escludere soltanto tali entità quando sono state costituite secondo il diritto svizzero, e non anche quando siano state invece costituite all'estero.

A salvaguardia del principio della parità di trattamento, si propone quindi di modificare come segue:

l'art. 10 conti di associazioni e fondazioni

“Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alle comunicazioni trattano come conti esclusi secondo art. 4 cpv. 3 LSAI i conti delle associazioni o fondazioni, a condizione che non perseguano un fine economico”.

ad art. 11 Come prima, appare più opportuno regolamentare la deroga per quanto attiene ai conti di persone defunte come eccezione generale, e non già come facoltà degli istituti finanziari svizzeri. Occorre quindi indicare, anziché che gli istituti finanziari [...] *“possono trattare”* [...], che essi *“trattano”*.

Ulteriori conti esclusi

L'avamprogetto di ordinanza non prevede l'esclusione di conti a basso rischio (low risk accounts, Commentary on Section VIII, par. D, in particolare p. 187-191) rispettivamente di conti preesistenti detenuti da entità sotto la soglia di 250'000 USD (entity accounts not required to be reviewed, vedi CRS Section V). Al fine di semplificare il funzionamento del regime di scambio automatico delle informazioni sulla piazza finanziaria svizzera, ed in conformità con lo standard internazionale, si ritiene di inserire quale ulteriore categoria di conti esclusi secondo la disposizione che segue.

Si propone quindi di inserire una nuova disposizione dal seguente tenore:

Nuovo art. 11 bis

“Sono esclusi dai conti oggetto di comunicazione da parte degli istituti finanziari svizzeri dichiaranti i conti preesistenti detenuti da entità il cui ammontare complessivo è sotto la soglia di 250'000 USD alla data determinante per la comunicazione, rispettivamente qualsivoglia conto con importi e/o movimentazioni inferiori a 1'000 USD a tale data”.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete dedicare alle presenti osservazioni, vi salutiamo con la massima stima.

F.T.A.F.
Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari

Vezia, giovedì 8 settembre 2016